



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 27 MARZO 2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE.

Il giorno **27 MARZO 2017** alle ore **18:00** nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello iniziale risultano presenti :

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	MASSARI ANDREA	X		10	DOTTI FABIO		X
2	TOSI AMEDEO	X		11	RASTELLI DAVIDE	X	
3	NARSETI ALESSANDRA		X	12	GAMBARINI FRANCESCA	X	
4	TOSCANI CARLO	X		13	COMERCI GIUSEPPE	X	
5	BUSANI ALESSANDRA	X		14	BARBIERI SILVIA		X
6	SERVENTI PAOLA	X		15	AMORUSO ANGELA	X	
7	GALLICANI MARCO		X	16	RIGONI GABRIELE	X	
8	ROTA GIUSEPPE		X	17	POLLASTRI LUCA		X
9	AMIGONI FRANCO	X					
TOTALE PRESENTI : 11				TOTALE ASSENTI : 6			

Assiste il Segretario Generale **Dott. Felice Antonio Pastore**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio **Amedeo Tosi** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori : **TOSCANI CARLO, BUSANI ALESSANDRA, GAMBARINI FRANCESCA**.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : **FRANGIPANE ALESSIA, CASTELLANI GIANCARLO, BONATTI FABIO, MALVISI DAVIDE, BARIGGI MARIA PIA**.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 27 MARZO 2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE.

Rispetto all'appello iniziale sono presenti i consiglieri Pollastri Luca, Dotti Fabio, Gallicani Marco, Rota Giuseppe. Assenti in quanto usciti i consiglieri Toscani Carlo, Busani Alessandra. Presenti in aula 13 consiglieri.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Richiamato l'art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013, che conferma la potestà regolamentare del comune in materia di entrate, prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, applicabile anche alla tassa sui rifiuti, che testualmente prevede *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*,

Dato atto che con deliberazione n. 45 dell'8 settembre 2014 e s.m.i. questo Consiglio ha approvato il Regolamento comunale che disciplina le modalità di applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e comprende il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI), cui si fa rinvio;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Preso atto che l'art. 5, c. 11, D.L. 30/12/2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato in G.U. n. 304 in data 30/12/2016 con cui è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

Richiamato in particolare l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita *“Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”*;

Richiamata la propria deliberazione n. 90 del 20 dicembre 2016 con la quale, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, sono state mantenute invariate per l'anno 2017 le aliquote, tariffe ed esenzioni dei tributi e dei servizi a domanda individuale applicate per l'esercizio 2016 tra cui anche le tariffe relative alla TARI in quanto non era ancora stato approvato il piano finanziario da parte di Atersir;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla Giunta comunale e di deliberare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 2017, al fine di riscuotere l'intero gettito della tassa entro la fine dell'esercizio, accordando ai contribuenti la facoltà di pagare in tre rate, scadenti il 16 luglio, il 16 settembre ed il 16 novembre 2017, con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2017;

Richiamato l'art. 193, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art.1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui le tariffe e le aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, siano accertati squilibri, al fine di ripristinare il pareggio economico-finanziario;

Accertato:

che, in attuazione dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo di gestione del servizio rifiuti e la determinazione della tariffa,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

e stampato il giorno 29/03/2017 da Marina Tomasi.

sono stabiliti dal d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

che la tariffa della tassa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di gestione del servizio rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare annualmente la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio;

che, in base all'art. 4 del d.p.r. n. 158/1999, il comune ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica, il totale dei costi da coprire mediante la tassa, secondo criteri razionali e di economicità;

che in base all'art. 8 del d.p.r. n. 158/1999, per la determinazione della tariffa deve essere approvato annualmente il *“Piano finanziario”* di gestione del servizio rifiuti, individuando i costi diretti ed indiretti e gli elementi necessari per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

che, come sopra riferito, le tariffe devono essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

che l'individuazione delle tariffe, così come la definizione del riparto dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi individuati dai coefficienti di cui all'allegato 1) del d.p.r. n. 158/1999;

Accertato che il sistema presuntivo per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria dalla Corte di Giustizia con sentenza n. C-254-08 del 16 luglio 2009, tenuto conto che il diritto comunitario, per il finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non impone agli Stati membri l'applicazione di un metodo rigidamente prestabilito, poiché determinare l'esatto volume di rifiuti urbani conferito dai singoli utenti è complesso e costoso, come peraltro confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6208 del 4 dicembre 2012;

Preso atto che ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.16 nella seduta del 7 aprile 2016 ha approvato il *“Regolamento di prima applicazione per l'attivazione e la gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti”*, di cui alla L.R. 16/2015 e con deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2017 ha predisposto la costituzione del Fondo e il suo riparto per l'anno 2017 e per il comune di Fidenza l'incentivo ammonta ad **euro 166.826** e quindi inferiore di euro 151.148 rispetto a quanto deliberato nel 2016;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'esercizio 2017, redatto dal soggetto gestore del servizio e dagli uffici comunali, approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 2 nella seduta del 20 marzo 2017, allegato a questa deliberazione sub **A**) per farne parte integrante e sostanziale con l'aggiunta dei costi relativi ai CARC (costi amministrativi di riscossione e accertamento del contenzioso) e all'i.v.a. dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di **3.880.823 euro** (al netto dell'incentivo per comuni virtuosi di 166.826 euro) così ripartiti:

COSTI FISSI Euro 1.759.718

COSTI VARIABILI Euro 2.121.105

Preso atto che:

il Servizio Entrate ha redatto un pre-consuntivo della gestione della Tassa Rifiuti relativamente all'anno 2016 da cui emerge che il gettito della Tassa Rifiuti per l'anno 2016 è risultato superiore per 52.350 euro rispetto ai relativi costi sostenuti;

pertanto è possibile finanziare parte dei costi del PEF 2017 mediante applicazione dell'avanzo di 52.350 euro derivante dalle suddette economie di spesa 2016;

Ritenuto opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili previsti nel citato piano economico finanziario, fra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i criteri di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante di questa deliberazione;

Accertato che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1), del d.p.r. n. 158/1999, sia facoltà del comune determinare gli stessi coefficienti nell'ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto, allegate a questa deliberazione per farne parte integrante sub C);

Viste le riduzioni e le esenzioni del tributo, obbligatorie e facoltative, di cui all'art. 1, commi 659 e 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. - e ter) del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge 2 maggio 2014, n. 68, specificamente disciplinate dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI) il cui onere, in attuazione delle vigenti disposizioni, dovrà essere finanziato con le risorse proprie del bilancio di previsione 2017, diverse dalla tassa sui rifiuti;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2017, le seguenti riduzioni previste dall'art. 3, c. 3, della Legge Regione ER 16/2015 per agevolare imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, introdotte con modificazione del Regolamento IUC sezione TARI:

a) riduzione proporzionale al quantitativo di generi alimentari devoluti ad associazioni, enti e/o organizzazioni assistenziali, di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi;

Osservato che questa deliberazione dovrà essere inviata per via telematica al Ministero Economia e Finanze, come previsto dalla circolare 28 febbraio 2014, con cui è stato diffuso l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica di regolamenti e deliberazioni comunali per l'applicazione di aliquote e tariffe in materia di imposta unica comunale (I.U.C), di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
- il “*Regolamento unico delle entrate tributarie comunali*”, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004 e successive modificazioni;
- il “*Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi*” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 23 dicembre 2016;
- il “*Regolamento unico di contabilità e dei controlli interni*” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 27 giugno 2016;

Richiamato il parere favorevole espresso il 21 marzo 2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere espresso il 24 marzo 2017, dalla Commissione consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Recepiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di questa proposta di deliberazione, espressi a norma degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del “Servizio Entrate”;

Recepito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di questa proposta di deliberazione, espresso a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del “*servizio bilancio*”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Serventi Paola, Rota Giuseppe, Amigoni Franco, Rastelli Davide, Dotti Fabio, Gallicani Marco,) e con n. 5 voti contrari (Gambarini Francesca, Commerci Giuseppe, Pollastri Luca, Rigoni Gabriele, Amoruso Angela,) palesi, presenti e votanti n. 13 consiglieri;

d e l i b e r a

1. **di approvare** il piano economico finanziario per la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani 2016, redatto conformemente al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, **allegato A)** a questa deliberazione per farne parte integrante;
2. **di determinare, per l'anno 2017**, la stessa ripartizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, fra utenze domestiche e non domestiche dell'anno precedente:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle utenze domestiche	55,00%
Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle utenze non domestiche	45,00%

3. **di quantificare in 3.880.823 euro** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
4. **di determinare, per l'anno 2017**, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI):

Per le utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV (€/N) (*)
<i>FASCIA A</i>	1	0,54	55,73
<i>FASCIA B</i>	2	0,64	100,32
<i>FASCIA C</i>	3	0,71	111,47
<i>FASCIA D</i>	4	0,78	122,62
<i>FASCIA E</i>	5	0,84	161,63
<i>FASCIA F</i>	> 5	0,88	189,5

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Per le utenze non domestiche

Cod	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,38	0,44	0,82
2	Cinematografi e teatri	0,29	0,33	0,62
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	0,60	1,12
4	Campeggi, distributori carburanti	0,76	0,88	1,64
5	Impianti sportivi, piscine coperte e scoperte	0,41	0,46	0,87
6	Stabilimenti balneari	0,52	0,72	1,24
7	Esposizioni, autosaloni	0,41	0,46	0,87
8	Alberghi con ristorante	1,13	1,31	2,44
9	Alberghi senza ristorante	0,97	1,13	2,10
10	Agriturismo	0,86	1,16	2,02
11	Case di cura e riposo	1,53	2,00	3,53
12	Ospedali	1,44	2,07	3,51
13	Uffici, agenzie, studi professionali	1,33	1,57	2,90
14	Banche ed istituti di credito	1,33	2,36	3,69
15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,10	1,29	2,39
16	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,35	1,56	2,91
17	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74	0,86	1,60
18	Banchi di mercato beni durevoli	1,60	2,75	4,35
19	Commercio all'ingrosso	0,79	0,93	1,72
20	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,20	1,37	2,57
21	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,88	1,62
22	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00	1,17	2,17
23	Attività industriali con capannoni di produzione	0,60	0,68	1,28
24	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,77	0,85	1,62
25	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,03	5,98	11,01
26	Mense, birrerie, amburgherie	4,39	5,21	9,60
27	Bar, caffè, pasticceria	4,64	5,50	10,14
28	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,46	3,85	6,31
29	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,22	2,63	4,85
30	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,48	7,70	14,18
31	Ipermercati di generi misti	2,63	3,42	6,05
32	Banchi di mercato genere alimentari	4,47	5,28	9,75
33	Discoteche, night club	1,62	1,91	3,53

5. **di confermare, per l'anno 2017,** le riduzioni ed esenzioni della tariffa della tassa

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
e stampato il giorno 29/03/2017 da Marina Tomasi.

sui rifiuti (**ta.ri**), previste dal Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 45 dell' 8 settembre 2014 e da ultimo modificato con delibera consiliare n. 11 in data odierna, con l'inserimento della nuova riduzione prevista in caso di devoluzione gratuita di generi alimentari;

6. di apportare alla parte entrata del bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione n. 90 del 20/12/2016 le seguenti variazioni:
 - applicazione dell'avanzo vincolato dell'anno 2016 per € 52.350;
 - titolo I “entrate correnti di natura tributaria”, tipologia 101 “imposte, tasse e proventi”: riduzione della previsione per € 219.176;
 - titolo II “trasferimenti correnti”, tipologia 101 “trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche”: inserimento della previsione di trasferimento dell'incentivo per i comuni virtuosi di € 166.826;
7. **di dare atto** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del d.lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura, stabilita dall'Amministrazione Provinciale, del **5%** sull'importo della tassa;
8. **di prendere atto**, come previsto da Regolamento IUC, del versamento della tassa sui rifiuti (TA.RI) dovuta per l'anno 2017, in tre rate: la prima scadente il **16 luglio 2017**, la seconda scadente il **16 settembre 2017** e la terza scadente il **16 novembre 2017**. E' consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2017;
9. **di trasmettere** questa deliberazione al Ministero Economia e Finanze, per via telematica, come previsto dalla circolare 28 febbraio 2014, che comunica l'attivazione di nuova procedura per la trasmissione telematica di regolamenti e deliberazioni comunali per applicazione di aliquote e tariffe in materia di imposta unica comunale (I.U.C), di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Serventi Paola, Rota Giuseppe, Amigoni Franco, Rastelli Davide, Dotti Fabio, Gallicani Marco,) e con n. 5 voti contrari (Gambarini Francesca, Commerci Giuseppe, Pollastri Luca, Rigoni Gabriele, Amoruso Angela,) palesi, presenti e votanti n. 13 consiglieri;

d e l i b e r a

10. **di dichiarare**, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Amedeo Tosi

Dott. Felice Antonio Pastore